



COMUNE DI PORTE

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale
n. 28 in data 21/12/2006

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 – Definizioni ed ambito di applicazione
- Articolo 3 – Principi e finalità
- Articolo 4- Competenze del Sindaco
- Articolo 5 - Diritti degli animali

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 6 - Ufficio Tutela Animali
- Articolo 7 - Detenzione di animali
- Articolo 8 - Divieti generali
- Articolo 9 - Abbandono di animali
- Articolo 10 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata
- Articolo 11 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli
- Articolo 12 - Avvelenamento di animali
- Articolo 13 - Detenzione di animali nelle abitazioni

TITOLO III - CANI

- Articolo 14 – Divieto di detenzione a catena
- Articolo 15 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
- Articolo 16 - Obbligo di raccolta delle deiezioni solide
- Articolo 17- Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale
- Articolo 18 – Detenzione dei cani da guardia

TITOLO IV - GATTI

- Articolo 19 – Status dei gatti liberi e delle colonie feline
- Articolo 20 – Colonie feline e gatti liberi
- Articolo 21 -Detenzione dei gatti di proprietà

TITOLO V - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

- Articolo 22- Fauna selvatica
- Articolo 23- Fauna esotica

TITOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI

- Articolo 24 – Della popolazione di Columba livia varietà domestica
- Articolo 25 - Detenzione di volatili ed animali acquatici

TITOLO VII- DISPOSIZIONI PER LA SOPPRESSIONE

- Articolo 26- Condizioni per la soppressione

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 - Sanzioni

Articolo 28 - Definizione delle sanzioni

Articolo 29- Vigilanza

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.

Articolo 2 - Definizioni ed ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, si applica a tutte le tipologie di razze di animali tenuti a qualsiasi titolo sul territorio comunale.

2. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano nel territorio del Comune.

3. Per quanto concerne gli animali da allevamento valgono le norme vigenti in materia dettate dall'ASL di competenza.

Articolo 3 - Principi e finalità

1. Il Comune, in base all'articolo 2 della Costituzione italiana, riconosce la libertà di ogni individuo singolo od associato di provvedere al benessere degli animali presenti sul territorio comunale, quale strumento che favorisce lo sviluppo della personalità, la convivenza nella diversità e la socializzazione soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia. Il Comune, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. A tal fine l'Amministrazione comunale promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna.

2. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.

3. Il Comune, anche in collaborazione con le Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo - animale, promuove politiche ed iniziative volte a fornire un supporto per il mantenimento e la cura degli animali a favore delle fasce disagiate di cittadini che detengono animali da affezione. Promuove anche iniziative varie affinché persone anziane sole ed in difficoltà possano continuare a vivere con il proprio animale domestico anche presso le strutture pubbliche e private convenzionate con il Comune stesso.

4. Il Comune, al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale, promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.

5. Il Comune individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.

6. Il Comune, ritenendo che il rapporto con gli animali concorra al pieno sviluppo della persona

umana, contrasta ogni atto di discriminazione nei confronti dei possessori di animali.

7. Il Comune promuove, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, attività didattico-culturali rivolte a favorire la conoscenza e il rispetto degli animali nonché il principio della convivenza con gli stessi. Valorizza altresì la cultura e la tradizione animalista della propria città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto ed alla difesa degli animali.

8. Il Comune, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.

Articolo 4 - Competenze del Sindaco

1. Al Sindaco, in base al DPR 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Articolo 5 - Diritti degli animali

1. Il Comune si adopera a diffondere e promuovere la tutela dei diritti attribuiti agli animali dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni manifestazione di maltrattamento e di crudeltà verso gli stessi.

2. Le modifiche e gli assetti del territorio dovranno tenere conto anche degli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 6 - Ufficio Tutela Animali

1. Il Comune, tramite la Polizia Municipale controlla il rispetto dei diritti degli animali, attua l'attività conseguente alle politiche per i diritti degli stessi e vigila sulla attuazione del presente Regolamento, oltre che sul rispetto della normativa vigente in materia di benessere animale, anche a seguito degli accertamenti svolti dagli Organi competenti e delle segnalazioni di cittadini e associazioni di volontariato animalista.

2. Per lo svolgimento delle proprie attività di controllo la Polizia Municipale opera in collaborazione con le autorità sanitarie e di polizia urbana. Per la realizzazione dei propri programmi collabora, oltre che con le altre strutture comunali, con i Servizi Veterinari dell'ASL di riferimento, con l'Ordine di Medici Veterinari della Provincia di Torino.

Articolo 7 - Detenzione di animali

1. Chi tiene un animale, proprietario o chi a diverso titolo abbia accettato di occuparsene, dovrà

assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.

2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.

3. Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affidamento gli animali devono impegnarsi a:

- impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
- sterilizzare i felini che lascino vagare liberi sul territorio.

Articolo 8 - Divieti generali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.

2. E' vietato tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità, eccessiva umidità, scarsa od eccessiva areazione, scarsa od eccessiva insolazione, scarsa od eccessiva temperatura, eccessivo rumore nonché privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da causare sofferenze psico-fisiche anche temporanee.

3. E' vietato tenere animali in ambienti che possano risultare nocivi per la loro salute privandoli di un idoneo riparo ed è parimenti vietato isolarli in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole.

4. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze fisiche e/o comportamentali, percosse, utilizzo di mezzi dolorosi, costrizioni fisiche in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.

5. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche fatte salve le necessarie autorizzazioni previste dalla legislazione vigente.

6. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse. Sono tassativamente vietate le lotte ed i combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.

7. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei bagagliai dei veicoli a tre volumi il cui bagagliaio non è in collegamento con l'abitacolo.

8. E' vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. Deve essere assicurato l'adeguato apporto idrico e nutritivo in base alle esigenze delle specie trasportate.

9. E' vietato catturare, uccidere, disturbare ed allontanare forzatamente le specie aviarie ivi compreso distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, ovvero porre in atto qualsiasi forma di maltrattamento.

10. E' vietato separare i cuccioli dalla madre prima di 60 giorni e gli stessi, ai sensi della normativa vigente, non possono essere ceduti o venduti se non identificati con l'inserimento del microchip.

11. E' vietato catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici nei limiti e con i modi previsti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

12. E' vietata ogni forma di mutilazione degli animali per motivi esclusivamente estetici.

13. E' vietato strappare o manomettere cartelli o comunicati della Civica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali.

14. E' vietata la vendita di gabbie trappola, su tutto il territorio del Comune tranne che ai medici

veterinari e alle persone in possesso di una lettera rilasciata dal Comune.

15. Sono vietati, su tutto il territorio del Comune, la vendita e l'uso dei collari elettrici.

16. E' vietato allevare animali da pelliccia, tranne che per uso da affezione, su tutto il territorio comunale.

Articolo 9 - Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.

3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inadatta, ovvero condurli in luoghi inadatti al loro benessere ed alla sicurezza altrui.

4. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

Articolo 10- Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Articolo 11 - Trasporto di cani o di altri animali di affezione su autoveicoli

1. Il conducente di un autoveicolo deve provvedere a che l'animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell'automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso.

2. Ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada, chi trasporta animali su autoveicoli deve adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi.

3. Il conducente deve comunque assicurare all'animale:

- areazione del veicolo;
- in caso di viaggi prolungati: somministrazione di acqua, cibo e soste.

4. Deve inoltre essere vietata l'esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

Articolo 12 - Avvelenamento di animali

1. E' severamente vietato a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose e/o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblattizzazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non

interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione dell'antidoto.

2. I medici veterinari, privati od operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, devono segnalare alla Civica Amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicati la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati e, ove individuato, il tipo di veleno utilizzato.

Articolo 13 - Detenzione di animali nelle abitazioni

1. La detenzione degli animali deve assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'articolo 844 Codice Civile.

TITOLO III - CANI

Articolo 14 - Divieto di detenzione a catena

1. E' vietato detenere cani legati o a catena se non in casi di effettiva e particolare necessità e secondo quanto stabilito dal successivo comma 2.

2. Se indispensabile, l'uso della catena deve comunque essere assicurato all'animale il libero movimento con possibilità di raggiungere comodamente i contenitori dell'acqua, del cibo ed il riparo. La lunghezza della catena non dovrà essere inferiore a cinque metri o maggiore in relazione allo spazio disponibile e tenuto conto del benessere animale e il cavo aereo a cui viene agganciata la catena dovrà essere posto ad altezza di almeno due metri da terra. E' comunque vietato l'uso del collare a strozzo.

Articolo 15 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia.

2. In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a due metri, nonché anche muniti di apposita museruola per i cani di razza indicata a rischio di maggiore aggressività sulla base dell'ordinanza del 27/8/2004 del Ministero della Salute. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.

Articolo 16 - Obbligo di raccolta delle deiezioni

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali devono evitare che gli stessi

imbrattino il suolo pubblico; qualora questo risulti difficoltoso hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani e per le deiezioni liquide di detergere il suolo con

2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.

3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.

4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

5. Gli stessi obblighi, il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane o di altri animali è tenuto a osservarli anche qualora non si tratti di luoghi pubblici ma di terzi in rispetto ad una civile convivenza e della proprietà privata altrui.

Articolo 17 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. I cani vaganti sono catturati a cura della Civica Amministrazione e dopo essere condotti presso il Canile Municipale sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria.

2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente il Canile o la Polizia Municipale per il suo recupero. E' fatto assoluto divieto di trattenere cani randagi o vaganti ritrovati sul territorio comunale.

Articolo 18 - Detenzione dei cani da guardia

1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.

2. Nei predetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello di avvertimento.

3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le modalità previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

TITOLO IV - GATTI

Articolo 19 - Status dei gatti liberi e delle colonie feline

I gatti liberi e le colonie feline che vivono sul territorio comunale sono tutelati dalla Città. Nel caso di episodi di maltrattamento e/o uccisione il Comune di Torino procederà a sporgere denuncia ai sensi delle norme vigenti.

Articolo 20 - Colonie feline e gatti liberi

1. Le colonie feline ed i gatti liberi non possono essere catturati, spostati od allontanati dall'habitat dove risiedono, fatto salvo quanto previsto dalla Legge Regionale 26 luglio 1993 n. 34 e relativo regolamento di attuazione (motivi di carattere igienico-sanitario oppure in caso di epidemie che mettono a repentaglio la salute dell'uomo e degli animali stessi).
2. Qualora il Settore Tutela Ambiente riscontrasse una situazione lesiva del benessere della colonia o di singoli gatti, il Dirigente, sentito il parere della Consulta e in accordo con il Servizio Veterinario, può, con un atto amministrativo motivato, predisporre lo spostamento della colonia.
3. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione, riparo e cura (ciotole, ripari, cucce, ecc.). Deve essere comunque sempre consentita la presenza di contenitori per l'acqua.
4. E' vietato, inoltre, predisporre strumenti finalizzati ad impedire la libera circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo o danno.
5. Nelle aree interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi potranno essere disposte, dalla Civica Amministrazione o dagli affidatari degli animali, cucce per il riparo degli animali nonché apposti cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

Articolo 21 - Detenzione dei gatti di proprietà

1. E' fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, all'interno o all'esterno delle abitazioni segregati in trasportini e/o contenitori di vario genere in condizioni di sofferenza o maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, è consigliabile che i proprietari o detentori provvedano alla sterilizzazione degli stessi

TITOLO V - FAUNA SELVATICA ED ESOTICA

Articolo 22 - Fauna selvatica

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.
2. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
3. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna selvatica alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.
4. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi dalla normativa vigente.
5. L'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nonché le opere di ristrutturazione degli edifici o qualsiasi altro tipo di intervento, qualora effettuate nel periodo riproduttivo degli uccelli, devono

prevedere l'adozione di misure idonee ad evitare la morte di nidiacei e/o la distruzione dei nidi.

6. Coloro che rinvencono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 48 ore all'Ente Provincia che disporrà i provvedimenti del caso.

Articolo 23 - Fauna esotica

1. Ferme restando le disposizioni comunitarie e nazionali in materia di commercio internazionale delle specie in via di estinzione, la detenzione l'allevamento ed il commercio di animali esotici è disciplinato dalla Legge Regionale 28 ottobre 1986 n. 43.

2. La detenzione di animali vivi che possono costituire pericolo per la salute o l'incolumità pubblica sono vietate salvo le eccezioni e le deroghe previste dalla normativa vigente e nel rispetto delle relative disposizioni.

TITOLO VI - ALTRE SPECIE ANIMALI

Articolo 24 - Della popolazione di Columba livia varietà domestica

1. Negli edifici e nelle aree, pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni di colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari e/o dei responsabili i seguenti interventi:

- pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
- interventi di tipo meccanico o strutturale a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione ed allo stanziamento dei colombi (dissuasori anti-stazionamento, occlusioni, reti di protezione, repellenti visivi, ecc.).

Ogni intervento dovrà rispettare le regole di benessere degli animali.

Articolo 25 - Detenzione di volatili ed animali acquatici

1. Si applicano anche ai volatili d'affezione ed agli animali acquatici, in quanto compatibili, le norme relative al benessere animale contenute nel presente Regolamento.

2. I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali.

3. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni e capienza siano conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua.

TITOLO VII- DISPOSIZIONI PER LA SOPPRESSIONE

Articolo 26- Condizioni per la soppressione

1. Per quanto riguarda lo smaltimento di qualsiasi animale morto ci si attiene alle normative previste

dall'ASL di riferimento.

2. In specifico la soppressione dei cani e dei gatti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 86,87 e 91 del Regolamento di Polizia veterinaria approvato con DPR n. 320 del 1954, è consentita esclusivamente per motivi di grave e incurabile malattia o di comprovata pericolosità.

3. Alla soppressione provvedono, in modo eutanasico e previa anestesia, esclusivamente i medici veterinari.

4. Chi per errore od involontariamente uccide un cane identificato deve darne segnalazione entro cinque giorni al sindaco del comune del territorio in cui è avvenuto il fatto.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27 - Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione del presente Regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro, ad eccezione di quanto previsto al successivo articolo 43.

Articolo 28 - Definizione delle sanzioni

1. Si applica la sanzione da un minimo di 50 Euro a un massimo di 500 Euro per la violazione dei seguenti articoli del presente Regolamento:

articolo 8; articolo 14; articolo 15; articolo 16; articolo 18 comma 2; articolo 19 comma 1; articolo 20 commi 3, 4.

2. Si applica la sanzione da un minimo di 80 Euro ad un massimo di 500 Euro per la violazione dei seguenti articoli:

articolo 21 comma 4.

Articolo 29 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento, la Polizia Municipale e anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del C.P.P., alle guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute nonché alle G.E.V. - Guardie Ecologiche Volontarie, previste dalla Legge Regionale. Inoltre i membri dell'amministrazione in quanto investiti del dovere di far rispettare le norme vigenti possono segnalare le infrazioni al presente regolamento alla polizia municipale che in questo caso ha l'obbligo di intervenire.

GLOSSARIO DEI TERMINI USATI NEL REGOLAMENTO

Vivere in stato di cattività: vivere rinchiuso in gabbia o comunque privo di libertà.

Caratteristiche etologiche: caratteristiche proprie della specie cui ci si riferisce.

Ecosistema: ambiente naturale unitario (p.e. un bosco), comprensivo degli organismi animali e vegetali che vi hanno dimora e che in esso trovano le condizioni per un loro sviluppo equilibrato; ogni ecosistema tende a conservarsi se non intervengono alterazioni ecologiche.

Specie aviarie: volatili.

Animali omeotermi: animali che mantengono il corpo alla stessa temperatura indipendentemente dalla temperatura ambientale.

Fauna autoctona: animali che vivono nei luoghi in cui sono nati.

Deiezioni: escrementi.

Gatto libero: gatto che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso territorio pubblico o privato.

Colonia felina: gruppo di gatti liberi che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso territorio pubblico o privato.

Habitat di colonia felina: territorio pubblico o privato nel quale vive abitualmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono.

Gattara/gattaro: persona che volontariamente e gratuitamente si occupa della cura e del mantenimento delle colonie feline e dei gatti liberi.

Fauna alloctona: animali che vivono in luogo diverso da quello da cui provengono.

Stabulazione: luogo di stazionamento di animali.

Malattie zoonosiche: malattie infettive degli animali, trasmissibili all'uomo.

Sinantropi: animali che vivono a contatto con l'uomo.

Malattie infestive: malattie provocate da parassiti.

Ectoparassiti: parassiti della pelle, ad esempio zecche e pulci.

